

VENDITORI PORTA A PORTA

La vendita diretta a domicilio Ã disciplinata dalla Legge 173/2005 e dal Decreto Legislativo 114/98. Si intende per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Ã considerato "incaricato alla vendita diretta a domicilio" (o venditore porta a porta), colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. L'attivitÃ di vendita diretta a domicilio Ã soggetta a comunicazione preventiva da parte dell'impresa al comune in cui la stessa ha la residenza o la sede legale. Nel caso in cui l'incaricato alla vendita diretta a domicilio svolga la sua attivitÃ con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'impresa esercente la vendita diretta. L'attivitÃ di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puÃ² invece essere esercitata sia come oggetto di un'obbligazione assunta con contratto di agenzia, sia senza necessitÃ di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivitÃ in maniera abituale, ancorchÃ© non esclusiva, o in maniera occasionale, purchÃ© incaricati da una o piÃ¹ imprese. Con l'interpello n. 3 del 30 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro ritiene che nel caso in cui l'attivitÃ di venditore a domicilio sia esercitata da soggetti titolari di Partita Iva non rientri nel regime presuntivo dell'art. 69 del D.Lgs. 276/2003, viceversa, qualora l'attivitÃ di venditore porta a porta venga svolta in assenza di una o piÃ¹ condizioni previste dalla Legge 173/2005 e quindi non si figuri una vera e propria vendita a domicilio, il rapporto puÃ² essere richiamato quale collaborazione a progetto o, in presenza degli indici di subordinazione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I venditori porta a porta devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'impresa che svolge l'attivitÃ di vendita a domicilio. Il tesserino di riconoscimento, che deve essere numerato ed aggiornato annualmente, deve contenere le generalitÃ e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivitÃ dell'impresa, nonchÃ© il nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo.

Durante le operazioni di vendita il tesserino deve essere esposto in maniera ben visibile. Il tesserino di riconoscimento Ã obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente l'attivitÃ di vendita diretta a domicilio.

L'incarico alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione deve essere provato per iscritto e puÃ² essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. Nel contratto di incarico alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione deve essere prevista la misura delle provvigioni e le modalitÃ di corresponsione delle stesse. L'attivitÃ di vendita diretta a domicilio Ã considerata di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivitÃ, non superiore a 5.000 euro (art. 3

comma 4 Legge 173/2005). Superata la soglia dei 5.000 euro annui il lavoratore dovrà aprire la posizione IVA. Il reddito è determinato con una deduzione forfetaria del 22% (art. 25 dpr 600/73) e pertanto fino ad un ammontare lordo di ricavi pari ad euro 6.410,00 la prestazione è considerata occasionale. Ai fini fiscali al venditore a domicilio si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% calcolata sull'imponibile provvisoriale dedotta la quota forfetaria del 22%. Ai fini previdenziali il venditore porta a porta deve essere iscritto alla gestione separata.

I venditori a domicilio non sono soggetti all'assicurazione INAIL (nota del Ministero del Lavoro n. 2018/2005).

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Paghe

Data di creazione

2 Ottobre 2019